

ACCORDO QUADRO

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016 - EDIZIONE 3 - NOLEGGIO CONTAINER ABITATIVI PROVVISORI E SERVIZI CONNESSI, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ID 1875

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016 - EDIZIONE 3 - NOLEGGIO CONTAINER ABITATIVI PROVVISORI E SERVIZI CONNESSI, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ID 1875

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016 - EDIZIONE 3 - NOLEGGIO CONTAINER ABITATIVI PROVVISORI E SERVIZI CONNESSI, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ID 1875

TRA

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, con sede in Roma, C.F. 97018720587 nella persona del, in qualità di, nato a, il, giusta decreto di delega n., di rep. del 2016; (nel seguito per brevità anche **"Dipartimento"**)

E

la Società, con sede legale in, Via, capitale sociale Euro, =, iscritta al Registro delle Imprese di al n., P.IVA e C.F., domiciliata ai fini del presente atto in, Via, in persona del(di seguito, per brevità, anche il **"Fornitore"**);

....., sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito oltre che dalla stessa, anche dalla mandante con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e dalla mandante ___, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; (di seguito, per brevità, congiuntamente anche il **"Fornitore"**)

PREMESSO CHE

- con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
- con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016 - EDIZIONE 3 - NOLEGGIO CONTAINER ABITATIVI PROVVISORI E SERVIZI CONNESSI, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ID 1875

in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

- con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 26 agosto 2016, n. 388 sono stati disciplinati i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;
- con le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, n. 400 del 31 ottobre 2016, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, sono stati disposti gli ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, ha esteso gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, ha esteso gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
- il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016” ha disposto all’art. 2 contenente disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori;
- a seguito della pubblicazione del citato decreto legge 205/2016, il Capo Dipartimento della protezione civile ha emanato l'ordinanza n. 406 del 12 novembre 2016, la quale ha confermato la previsione normativa dell'avvalimento della Società Consip S.p.A. per l'espletamento della procedura negoziata di cui all'art. 2 del medesimo decreto legge;
- la Società Consip S.p.A. in data 12.11.2016 ha pubblicato la procedura negoziata d'urgenza in tre lotti per l'affidamento di accordi quadro per la fornitura di beni e servizi finalizzati all'allestimento delle aree di accoglienza della popolazione interessata dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale nei mesi di agosto e ottobre 2016(ID 1868) ;
- la predetta procedura negoziata, conclusasi in data 17.11.2016, sia per il numero dei soggetti aggiudicatari sia per la quantità delle forniture offerte (*capacità di consegna*) e dei rispettivi tempi di consegna, è risultata inidonea a garantire l'allestimento tempestivo delle aree di accoglienza;
- per garantire la realizzazione in tempi congrui delle strutture e dei moduli abitativi provvisori- container di cui all'art. 1 dell'OCDPC n. 406/2016, nonché delle strutture e moduli temporanei ad usi pubblici e delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive, si è proceduto, per il loro approvvigionamento, in deroga al decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975, nel rispetto dei principi in materia di sicurezza, in virtù dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 19 novembre 2016, n. 414;

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016 - EDIZIONE 3 - NOLEGGIO CONTAINER ABITATIVI PROVVISORI E SERVIZI CONNESSI, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ID 1875

- Pertanto, a fronte della rilevata incapienza dei suddetti beni e servizi, in data 20 novembre 2016 Consip ha indetto la *“Procedura negoziata d’urgenza in due lotti per affidamento di accordi quadro per fornitura di beni e servizi connessi, finalizzati all’allestimento delle aree di accoglienza della popolazione interessata dagli eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale nei mesi di agosto e ottobre 2016, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile- Edizione 2”*- 1871 finalizzata all’acquisizione di container (lotto 1) e degli arredi e biancheria (Lotto 2).Tuttavia, anche tale procedura, conclusasi in data 25 novembre u.s., non ha consentito il soddisfacimento delle esigenze del Dipartimento della protezione civile, in particolare per quanto attiene al noleggio di container (Lotto 1), in quanto non vi è stata presentazione di alcuna offerta.
- per tutto quanto sopra espresso, è stato necessario procedere a nuova procedura negoziata per l’approvvigionamento dei beni e servizi necessari all’allestimento delle aree di accoglienza in oggetto;
- l’Amministrazione individuerà il Fornitore utilizzando la graduatoria, derivante dalla presente procedura sulla base del minor prezzo offerto, mediante il *meccanismo a cascata* e nel rispetto delle modalità di interazione con la graduatoria scaturente dalla prima iniziativa di oggetto analogo e identificata con id 1868;
- i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della presente procedura negoziata e, per l’effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi all’esecuzione della stessa nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei termini stabiliti nella Lettera di Invito, nel presente Accordo Quadro, nel modello dell’Ordinativo di Fornitura (di seguito anche solo OdF), nell’Offerta economica , nel Capitolato Tecnico, unitamente ad Allegati, nonché nel provvedimento di aggiudicazione, denominati, nella loro interezza, *Documentazione della procedura*;
- il Fornitore sarà chiamato a dare esecuzione al presente Accordo Quadro mediante Ordinativi di Fornitura nel rispetto di quanto espresso al par. 4.2 “ Processo della fornitura” del Capitolato Tecnico; pena applicazione delle penali di cui all’art. 12;
- --- l’Ordinativo di Fornitura sarà redatto in conformità all’Appendice 1 del Capitolato Tecnico e conterrà i dati ivi richiamati;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla Documentazione della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni e dei servizi da fornire;
- le clausole dell’Accordo Quadro integrano quelle già espresse in sede di Capitolato Tecnico e si applicano ai rapporti scaturenti dall’aggiudicazione, salvo espresse specifiche discipline applicabili;
- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro ovvero si impegna a produrla entro i termini espressi nel provvedimento di aggiudicazione, pena l’annullamento della presente aggiudicazione, e , per effetto la risoluzione del rapporto;
- Il Fornitore si impegna a produrre ulteriore documentazione per la stipula degli Ordinativi di Fornitura, se emessi, nei termini e modi di cui al par. 8 della Lettera di Invito , pena il mancato completamento del collaudo finale/verifica di conformità di cui al par. 4.2.4 del Capitolato Tecnico;

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D’URGENZA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL’ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L’ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016 - EDIZIONE 3 - NOLEGGIO CONTAINER ABITATIVI PROVVISORI E SERVIZI CONNESSI, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ID 1875

- il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- il presente Accordo Quadro può essere attivato tramite la sottoscrizione di Appalti Specifici sia dal Dipartimento che dai Comuni interessati dagli eventi in rassegna, e, pertanto, in caso di mancata emissione di Ordinativi di Fornitura nei suoi confronti, non avrà nulla a pretendere;
- l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere ad approvvigionamenti -- sempre nel rispetto del D.lgs. 50/2016 e sue deroghe ai sensi della surrichiamata normativa, nonché nel rispetto della normativa pubblicata anche successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro - al di fuori del presente Accordo Quadro, all'unico fine di garantire, nel più breve tempo possibile, l'allestimento di aree di accoglienza della popolazione interessata agli eventi sismici che hanno colpito l'Italia Centrale nei mesi di agosto e ottobre 2016.

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto e tutta la documentazione della procedura costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.
2. Si precisa che in sede di disciplina del presente Accordo Quadro, per tutte le volte che si rimanda espressamente alla disciplina espressa nel Capitolato tecnico deve intendersi qui integralmente riportata e accettata in ogni sua parte.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

Con riferimento alle definizioni si rimanda a quanto espresso al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE

1. Il presente Accordo Quadro è regolato dalle norme indicate nelle Premesse, oltre alla seguente normativa, applicabile solo per la parte non espressamente derogata dalle OCDPC emanate a seguito del sisma:
 - a) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
 - b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione,

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016 - EDIZIONE 3 - NOLEGGIO CONTAINER ABITATIVI PROVVISORI E SERVIZI CONNESSI, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ID 1875

- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato
 - d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
 - e) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - f) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
 - g) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
 - h) dal patto di integrità;
 - i) dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016 nelle parti non derogate dalle regole e norme di cui alla lettera a) e b);
2. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e nel relativo Capitolato Tecnico, prevarranno le disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
 3. Le clausole dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E RESPONSABILE DELLA FORNITURA

1. Per la disciplina dell'oggetto contrattuale si rimanda a quanto espresso nel Capitolato Tecnico.
2. E' fatta salva la facoltà in capo al Dipartimento di procedere alla modifica del contratto durante il suo periodo di efficacia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, D.lgs 50/2016, così come derogato dalla normativa speciale di cui in premessa.
3. Relativamente all'esecuzione del presente Accordo Quadro, è designato quale Responsabile del procedimento,
4. Il Fornitore nomina quale Responsabile della Fornitura con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore e referente nei confronti del Dipartimento e dell'Amministrazione il Sig.
5. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Dipartimento e all'Amministrazione e comunque non oltre tre giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 5

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. Per la disciplina sulla durata del presente Accordo Quadro si rimanda a quanto espresso nel Capitolato Tecnico paragrafo 3.1..
2. Per la durata degli Ordinativi di Fornitura, si precisa quanto già espresso in Lettera di invito, ossia che le prestazioni richieste dovranno essere eseguite per la durata di 6

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016 - EDIZIONE 3 - NOLEGGIO CONTAINER ABITATIVI PROVVISORI E SERVIZI CONNESSI, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ID 1875

(sei) mesi, eventualmente prorogabili, così come già espresso in sede di Documentazione della Procedura. Resta fermo che potrà essere richiesto un aumento delle prestazioni, alle stesse condizioni previste dall'Accordo Quadro originario, in deroga ai limiti di cui all'art. 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi e forniture nonché di ogni altro servizio, anche di natura funzionale, che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, ed ogni altro onere necessario alla piena riuscita dell'approvvigionamento nel suo complesso, quale l'allestimento e la gestione delle aree di accoglienza della popolazione interessata dagli eventi sismici.
2. Anche sulla base di quanto espresso al comma 1, il Fornitore si obbliga, oltre ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme di cui all'art. 3, a collaborare con gli altri Fornitori che interverranno a vario titolo nella piena riuscita dell'approvvigionamento nel suo complesso.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo nei confronti del Dipartimento e dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle attività secondo quanto specificato nella Documentazione della procedura;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità delle prestazioni rese alle norme previste nel presente Accordo Quadro e negli Ordinativi di Fornitura;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;
 - e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;

- f) rispettare diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui nell'uso di dispositivi o nell'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura ed assumersi responsabilità di atteggiamenti non rispettosi di quanto precede.
5. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Dipartimento e dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto
 6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.
 7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
 8. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Anche per tal fine il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all'Amministrazione, anche in formato elettronico e/o in via telematica, tutti i dati e la documentazione di reportistica delle forniture prestate, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico ovvero comunicati dal Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo Quadro.
 9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.
 10. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura; (b) eseguire le forniture nelle Aree per l'insediamento dei Campi Base che verranno indicate negli Ordinativi di Fornitura.
 11. Il Fornitore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei relativi Appalti Specifici dovranno essere rese con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle Aree per l'insediamento dei Campi Base nel territorio colpito da calamità.
 12. Con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione dei singoli Appalti Specifici, non qualificabili come subappalto ai sensi della vigente normativa, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare all'Amministrazione interessata il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati, così come previsto dall'art. 105 comma 2 del D.lgs 50/16.

ARTICOLO 7

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per l'intera durata del presente Accordo Quadro, la documentazione richiesta e presentata per la stipula del presente atto.

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016 - EDIZIONE 3 - NOLEGGIO CONTAINER ABITATIVI PROVVISORI E SERVIZI CONNESSI, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ID 1875

2. In particolare, il Fornitore, ha l'obbligo di:
 - a) comunicare al Dipartimento e all'Amministrazione che ha emesso l'ordinativo di fornitura ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
 - b) comunicare al Dipartimento e all'Amministrazione che ha emesso l'ordinativo di fornitura ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, anche con riferimento a quanto espresso dall'art.106 comma 1 lett. d) punto 2), entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo;
 - c) informare il Dipartimento e all'Amministrazione che ha emesso l'ordinativo di fornitura sull'evoluzione tecnologica e sulla relativa messa in commercio della fornitura o di componenti della stesse; le apparecchiature e/o i componenti impiantistici e gli accessori "evoluti" in eventuale sostituzione dovranno possedere le caratteristiche minime e migliorative, ferma restando l'identità generale in particolare per quanto concerne la marca e funzionalità delle stesse, fatto salvo espressa autorizzazione.
3. Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Dipartimento le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro. Il Fornitore, per quanto di sua competenza, si obbliga a procedere, decorso il termine minimo di noleggio di sei mesi, alla tempestiva rimozione della sistemazione alloggiativa temporanea entro il termine massimo di 30 giorni, salvo diverso termine comunicato:
 - i. al venir meno dell'esigenza;
 - ii. in caso di disponibilità della fornitura di diverse soluzioni abitative (cd. SAE Soluzioni Abitative in Emergenza);
 - iii. nonché a fronte di altre esigenze così come comunicate dall'Amministrazione.
4. All'atto del ritiro dei containers dovrà essere redatto un verbale di constatazione dello stato d'uso degli stessi, ai fini dell'accertamento di eventuali danni e ammanchi, fatta salva la normale usura

ARTICOLO 8

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016 - EDIZIONE 3 - NOLEGGIO CONTAINER ABITATIVI PROVVISORI E SERVIZI CONNESSI, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ID 1875

- vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
 4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all'amministrazione che ha emesso l'ordinativo di fornitura, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la l'Amministrazione.
 5. Il Fornitore riconosce all'Amministrazione che ha emesso l'ordinativo di fornitura la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Stessa non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione via fax da parte dell'Amministrazione, o di quello diverso che dovesse essere assegnato, pena l'applicazione delle penali, e a garantire la continuità del team di lavoro.
 6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (*Responsabile della fornitura*) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, all'Amministrazione. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore dell'Amministrazione per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale della Amministrazione.
 7. L'Amministrazione si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di chiedere eventuale risarcimento del danno.
 8. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui l'Amministrazione riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dell'Accordo Quadro (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), la Stessa provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.

9. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegati nell'esecuzione dell'Appalto Specifico, l'Amministrazione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
10. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Amministrazione sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la Stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 9

CONSEGNA, COLLAUDO E ACCETTAZIONE

1. Per le modalità di esecuzione della consegna si rimanda al paragrafo 4.2.3 del Capitolato Tecnico.
2. Per le modalità di esecuzione del collaudo, nonché del relativo certificato si rimanda, rispettivamente, al paragrafo 4.2.4 e al paragrafo 4.3.3. del Capitolato tecnico, oltre a trovare applicazione quanto espresso nell'art. 102 del D.lgs. 50/2016, nonché alle eventuali Linee Guida ANAC in materia anche se entrate in vigore successivamente all'avvio dell'esecuzione ovvero alla stipula del presente Accordo Quadro.
3. Le attività di collaudo, in considerazione della oggettiva situazione emergenziale, dovranno concludersi nel più breve tempo possibile. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a fornire tutto il necessario supporto per consentire la tempestiva chiusura positiva delle attività di collaudo ed a rispettare le indicazioni che a riguardo verranno fornite dall'Amministrazione, anche a mezzo del Responsabile del Procedimento.
4. Si precisa che in caso di mancata chiusura del collaudo, anche dovuta a mancata produzione della documentazione per la stipula di cui al paragrafo 8 della Lettera di Invito, ovvero di esito negativo del collaudo che si protragga oltre 10 giorni dal suo avvio, ovvero per termine inferiore in considerazione della situazione emergenziale, si procederà all'immediata risoluzione contrattuale ai sensi art. 1456 cc.
5. A fronte dell'oggettiva situazione emergenziale, l'Amministrazione si riserva la necessità- previa preliminare comunicazione al Fornitore- di chiudere le attività di collaudo anche in un termine inferiore ai 10 gg., di cui al precedente comma. E' fatta salva, comunque, l'immediata risoluzione ex art. 1456 cc. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
6. Su richiesta del Fornitore, l'Amministrazione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC.. Il

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016 - EDIZIONE 3 - NOLEGGIO CONTAINER ABITATIVI PROVVISORI E SERVIZI CONNESSI, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ID 1875

certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto dell'Accordo di cui all'art. 1 S.

7. Eventuali ritardi negli interventi di manutenzione che non pregiudicano la normale fruizione del container, dovranno essere sanzionati con l'applicazione delle penali a decorrere dal quinto giorno della richiesta da parte del Dipartimento e/o dell'Amministrazione

ARTICOLO 10

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Per la disciplina sui corrispettivi e sulle modalità di pagamento si rimanda a quanto espresso al paragrafo 11 e al paragrafo 12 del Capitolato tecnico, oltre a quanto espresso in sede di Offerta Economica da parte del Fornitore e alla disciplina di seguito riportata.
2. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
3. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.
4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni del presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuta a versare, con diritto di rivalsa salva l'applicazione dello "split payment" ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Fornitore medesimo.
5. Resta salvo quanto previsto nella documentazione della procedura circa applicazione dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016.
6. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dall'Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuta e nel limite di quanto previsto dal DVRI specifico.
7. L'importo corrisposto per ciascuna fattura, **da parte della Amministrazione che ha emesso l'OdF**, sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato, **da parte della Amministrazione che ha emesso l'OdF**, solo al termine del contratto, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore.
9. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016 - EDIZIONE 3 - NOLEGGIO CONTAINER ABITATIVI PROVVISORI E SERVIZI CONNESSI, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ID 1875

modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. – o l'Ente preposto- comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

10. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
11. Si precisa che le fatture, che dovranno essere emesse con la periodicità espressa al par. 12 del Capitolato Tecnico, dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di collaudo.
12. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate all'Amministrazione che ha emesso il relativo Ordinativo di Fornitura, che ha costituito titolo per l'esecuzione delle prestazioni e dovranno riportare in evidenza il numero di Codice Identificativo Gare (CIG) dell'OdF di riferimento che sarà comunicato successivamente dal Responsabile Unico del procedimento. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Amministrazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
13. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. L'Amministrazione, come già espresso in sede di Capitolato tecnico procederà al pagamento entro 60 gg. data fattura.
14. Il bonifico, previo accertamento della Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 comunicato dal fornitore. Il Fornitore si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
15. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all'Amministrazione.
16. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

ARTICOLO 11

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, provvederanno, prima dell'affidamento di Appalti Specifici, a redigere il "Documento di valutazione dei rischi

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016 - EDIZIONE 3 - NOLEGGIO CONTAINER ABITATIVI PROVVISORI E SERVIZI CONNESSI, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ID 1875

standard da interferenze”, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguito l’Appalto Specifico. In tale sede le Amministrazioni indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).

2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 12

PENALI

1. Qualora il Fornitore si rifiuti di dare esecuzione al presente Accordo Quadro mediante Ordinativi di Fornitura nel rispetto di quanto espresso al paragrafo 4.2 “Processo della fornitura” del Capitolato Tecnico, anche omettendo o ritardando ingiustificatamente la sottoscrizione di Ordinativi di Fornitura, l’Amministrazione si riserva di applicare una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) del relativo Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo di avvio delle attività così come richieste dall’Amministrazione.
2. Ai fini della disciplina sulla penali si rimanda al paragrafo 14 del Capitolato tecnico. In caso di ordinativi di fornitura, gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel presente atto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall’Amministrazione; gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza al Dipartimento. Resta inteso che in caso di necessaria sospensione dell’esecuzione delle prestazioni si applica l’articolo 107 del d.lgs. 50/2016.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati su altri Ordinativi di Fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 14, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Con riferimento al singolo Ordinativo di Fornitura, qualora l’importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del rispettivo Ordinativo, l’Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo Ordinativo, oltre il risarcimento di tutti i danni.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell'Accordo Quadro non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 13

GARANZIA

1. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore dell'Amministrazione che emette l'Ordinativo di Fornitura idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi di cui al parag. 8 della Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante i rispettivi Ordinativi della Fornitura.
2. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
3. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell'Ordinativo di fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. L'Amministrazione può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, l'Amministrazione conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
5. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Ordinativo, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016,. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione dell'appalto Specifico.

ARTICOLO 14

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, di qualsivoglia natura, causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di ritardi, omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, ed in considerazione che si è proceduto all'avvio all'esecuzione del presente contratto in via d'urgenza, in caso di affidamento di un Appalto Specifico mediante emissione di OdF, il Fornitore è obbligato a presentare polizza/e assicurativa/e conforme/i alle condizioni indicate al paragrafo 8 della Lettera di invito, ed entro i termini espressi nel medesimo espressi, con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante i rispettivi Ordinativi della Fornitura.

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016 - EDIZIONE 3 - NOLEGGIO CONTAINER ABITATIVI PROVVISORI E SERVIZI CONNESSI, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ID 1875

2. La polizza, seppur consegnata successivamente all'esecuzione delle attività, dovrà avere efficacia retroattiva. In ogni caso si specifica che il Fornitore sarà responsabile ai sensi di quanto espresso al comma 1 dalla data di avvio di esecuzione delle attività.
3. Qualora, nel corso della durata di un Appalto Specifico, il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative, il singolo Ordinativo di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze così come espressi al suddetto parag. 8 della Lettera di Invito.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di incamerare la cauzione a copertura di quanto versato o compensare con altri corrispettivi.
6. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative e qualora la Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, l'Ordinativo di Fornitura potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
7. Resta fermo che il Fornitore, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all'Amministrazione, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

ARTICOLO 15

RISOLUZIONE

1. Il Dipartimento, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Ordinativi di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
 - il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara ;
 - il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell'Accordo quadro come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata in data 17 novembre u.s. dalla Consip S.p.A..
 - qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016 - EDIZIONE 3 - NOLEGGIO CONTAINER ABITATIVI PROVVISORI E SERVIZI CONNESSI, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ID 1875

passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

- l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice; (sicuri)
 - ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Ordinativo di Fornitura, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, copertura assicurativa";
 - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione
 - nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - in caso di violazione del Patto di integrità; trova applicazione in particolare quanto previsto all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
 - qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.
2. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il relativo Ordinativo di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
- qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, prestazioni di forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico.
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
 - mancata copertura dei rischi per tutta la durata del singolo Appalto Specifico;
 - in tutti i casi di espressamente previsti di risoluzione contrattuale espressi nel Capitolato Tecnico -che qui devono intendersi integralmente riportati-, nonché negli articoli del presente contratto ove espressamente prevista la risoluzione contrattuale.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni ossia il rispetto delle impellenti esigenze delle popolazioni terremotate, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d'urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto della Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza e delle impellenti esigenze delle popolazioni terremotate, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, l'Amministrazione si riserva il tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, a soggetti terzi, con esecuzione in danno nei confronti del fornitore.
5. Resta ferma l'applicazione delle penali.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Amministrazione, anche a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto della Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
7. Nel caso di risoluzione dell'ordinativo di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
8. In caso di risoluzione del presente contratto ovvero dei singoli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione delle obbligazioni negoziali. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Amministrazione per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove l'Amministrazione medesima non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno l'Amministrazione incamererà la garanzia definitiva.
10. L'Amministrazione, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, nel rispetto delle

regole prescritte nella Documentazione della procedura, e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Ordinativo di Fornitura per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta. Resta salvo quanto espresso nell'ultimo punto delle Premesse.

11. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 16

RECESSO

1. Il Dipartimento e/o l'Amministrazione hanno diritto di recedere dal presente Accordo Quadro nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) grave inadempimento del Fornitore. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro e/o dai singoli Ordinativi di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.
3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dall'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il termine minimo di sei mesi del noleggio, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la designazione di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'Accordo Quadro e/o il singolo Ordinativo di Fornitura.
5. Il Dipartimento e/o l'Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dall'Accordo Quadro e/o dall'Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 del Codice Civile, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. In tal caso il Dipartimento e/o l'Amministrazione si impegna

ad impartire le istruzioni necessarie per la mobilitazione e la smobilitazione dei containers.

6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell'Amministrazione, fino alla tempestiva sostituzione del fornitore.
7. Qualora il Dipartimento receda dall'Accordo Quadro ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni, le quali potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di Fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 17 RISERVATEZZA

Fatto salvo il rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., Il Fornitore ha l'obbligo e responsabilità anche per i suoi dipendenti, collaboratori, subfornitori e subappaltatori, di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dell'Ordinativo e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, pena risarcimento danni subiti dall'Amministrazione, che, comunque hanno facoltà di dichiarare, in caso di inosservanza di detti obblighi, la risoluzione di diritto.

ARTICOLO 18 SUBAPPALTO

Il Fornitore ha dichiarato in sede di offerta di avvalersi della facoltà di subappaltare nella misura non superiore a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le attività di Installazione e la pulizia finale dei container e tutte le opere necessarie al collegamento degli stessi con gli altri container presenti nel campo, non connessi con l'appalto.

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, dell'OCDPC 394/2016 il contratto di subappalto acquisisce immediata efficacia a far data dalla richiesta del Fornitore, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti, che avverranno secondo le modalità descritte dall'art. 163, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
2. Il Fornitore al fine di consentire le predette verifiche si impegna a depositare presso l'Amministrazione che ha emesso il relativo Ordinativo di Fornitura, i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell'appaltatore

relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'ordinativo di fornitura, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Amministrazione revocherà l'autorizzazione.
4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione dell'Accordo Quadro/Ordinativo di fornitura anche per la parte subappaltata.
5. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione dei danni che dovessero derivare alla Stessa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.
6. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all'Amministrazione prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa edile, ove presente), assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
7. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
8. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
9. Il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
10. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte del Fornitore subappaltatore, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte dell'Amministrazione, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione può risolvere l'Accordo Quadro/Ordinativo di fornitura, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 19

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente Accordo Quadro, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Accordo Quadro, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

ARTICOLO 20

FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore, il Dipartimento e l'Amministrazione, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Fornitore si obbliga a rispettare quanto disposto nel D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", dichiarando di conoscere il contenuto della norma in ogni sua parte e di applicarlo rigorosamente per le parti di pertinenza per esecuzione del presente atto.

ARTICOLO 22

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016 - EDIZIONE 3 - NOLEGGIO CONTAINER ABITATIVI PROVVISORI E SERVIZI CONNESSI, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ID 1875

termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad

utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 23

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente Accordo Quadro vincola immediatamente il Fornitore dall'avvio in esecuzione in urgenza, mentre è vincolante il Dipartimento solo a seguito dell'approvazione dello stesso con decreto debitamente registrato dalla Corte dei Conti.

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Protezione Civile

Per il Fornitore

Rieti, lì ____ ____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Premesse, Articolo 1 (valore delle Premesse e Allegati), Articolo 3 (Disciplina applicabile) Articolo 5 (Durata dell'Accordo Quadro e Ordinativi di Fornitura); Articolo 6 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 9 (Consegna, collaudo e verifiche di conformità e accettazione); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Garanzia); Articolo 14 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 18 (Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 23 (Clausola di salvaguardia)

Rieti, lì ____ ____

Per il FORNITORE

Classificazione del documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLE AREE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'ITALIA CENTRALE NEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016 - EDIZIONE 3 - NOLEGGIO CONTAINER ABITATIVI PROVVISORI E SERVIZI CONNESSI, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ID 1875